



COMUNE DI DIMARO
PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINA GENERALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Allegato 1

Alla deliberazione del Consiglio Comunale di Dimaro n. 10 del 26.02.2004

Articoli:

Art. 1 Fonti normative e definizioni

Art. 2 Norme sui procedimenti

Art. 3 Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 4 Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività

Articolo 1
Fonti normative e definizioni

1. La presente disciplina stabilisce:
 - a) le norme sui procedimenti relativi alla presentazione e alla istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia mediante posteggio che in forma itinerante;
 - b) le modalità e i limiti per lo svolgimento sul territorio comunale del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
2. La presente disciplina è adottata in conformità con i seguenti provvedimenti normativi ed atti di indirizzo di fonte superiore:
 - a) la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", in particolare agli articoli 13, 14, 15, e 16;
 - b) il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000, costituente il "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4" (Capo V, articoli 17-27);
 - c) la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001 recante "Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche".
3. Ai fini delle successive disposizioni, per "legge" si intende la legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento"; per "regolamento" il regolamento di esecuzione della predetta legge; per "indirizzi provinciali" le direttive di cui all'allegato 1 alla delibera della Giunta Provinciale n.3202 di data 30 novembre 2001; per "aree pubbliche" le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per "itinerante" il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati ed in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di banchi o di altri simili contenitori di merci appoggiati al suolo.

Articolo 2
Norme sui procedimenti

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge e le comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento devono essere redatte sui modelli appositamente approvati con deliberazione della Giunta Provinciale.
2. Le autorizzazioni da rilasciare d'ufficio per conversione ai sensi dell'articolo 30, commi 3, 4 e 5 del regolamento devono essere compilate con l'utilizzo dei medesimi modelli di cui al precedente comma 1, indicando negli stessi che si tratta di autorizzazioni rilasciate per conversione e riportandovi gli estremi della autorizzazione originaria.
3. Le comunicazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 per la vendita su aree pubbliche sono redatte su appositi modelli redatti secondo le disposizioni richiamate nelle anzidette disposizioni legislative.
4. Le domande per il rilascio di autorizzazioni relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 della legge sono esaminate entro sessanta giorni dalla presentazione.
5. Ferma restando l'efficacia immediata della comunicazione di subingresso, l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge richiesti comporterà il divieto di prosecuzione della attività e la rimozione dei suoi effetti anche ove esso avvenga dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23, comma 1, ultimo periodo, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23
6. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà sottoscritte dai richiedenti contestualmente all'inoltro od alla consegna delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni di inizio attività sono sottoposte a successivi controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo modalità, tipologie, termini e criteri stabiliti da apposito Regolamento Comunale
7. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge possa essere ottenuta con riferimento a più posteggi del medesimo mercato o di diversi mercati del comune, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti di autorizzazione quanti sono i posteggi concedibili.
8. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è in ogni caso subordinato al rispetto della normativa in materia igienico - sanitaria. Gli operatori che trattano la vendita di prodotti alimentari dovranno possedere i requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla deliberazione della giunta provinciale n. 384 del 21 febbraio 2003 "Direttiva in materia di individuazione dei criteri di formazione igienico-sanitaria degli addetti delle industrie alimentari", ed essere in possesso della certificazione relativa all'automezzo ed alle relative attrezzature, che devono essere conformi a quanto previsto per i "negozi mobili" dall'articolo 4 della ordinanza di data 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità.
9. Per i procedimenti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".

10. In materia di documentazione amministrativa si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 3
Orari di svolgimento
dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di chiusura stabilita attualmente stabilita dall'ordinanza del Sindaco n. 41 del 03.08.2000 e potrà essere modificata con medesimo provvedimento.
2. Conformemente a quanto previsto dagli indirizzi provinciali, lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante o presso il domicilio dei consumatori è consentito durante la fascia oraria giornaliera stabilita per la generalità degli esercizi commerciali attualmente stabilita con provvedimento del Sindaco di data 21.06.2001, assunto in attuazione degli articoli 10, 11 e 12 della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4.
3. Lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma 2 è inoltre soggetto al rispetto dell'obbligo di astensione dall'attività in corrispondenza delle chiusure domenicali e festive stabilite per la generalità degli esercizi commerciali del corrispondente settore merceologico, alimentare o non alimentare.
4. L'esenzione dagli orari di svolgimento prevista per alcune tipologie di attività e di esercizi dall'articolo 12 della legge non è ammessa per la vendita o la somministrazione di beni e prodotti ad essi corrispondenti effettuata nell'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 4
Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge, i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge, gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 e coloro che sono autorizzati ad effettuare la vendita al domicilio dei consumatori ai sensi dell'articolo 17 nei locali nei quali gli stessi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto s'intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante l'uso di veicoli ed automezzi è subordinato al pieno rispetto delle norme relative al codice della strada.
3. E' vietata la sosta per la vendita in forma itinerante nelle vie e nelle piazze destinate ai mercati durante il loro svolgimento. Inoltre, e per esigenze di viabilità, la vendita in forma itinerante è vietata anche nelle seguenti vie e piazze adiacenti alle aree mercatali: Via Sasso Rosso, Via alla Chiesa, Via della Boia, Piazza Madonna della Pace, Piazza Centrale, Piazzale Belvedere, Piazzale Folgarida, strada dei Brenzi, strada dei Margeni.
4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge, che prevede che i Comuni possano individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali vietare o limitare l'esercizio del commercio ambulante ai fini della salvaguardia delle aree medesime, l'eventuale individuazione delle aree in argomento e la relativa motivazione è di seguito riportati:
 - Per il rispetto dei luoghi sacri e di culto costituiti dall'adiacente Chiesa Parrocchiale e dal cimitero comunale: il SAGRATO DELLA CHIESA
 - Per comprovati ed evidenziati motivi di viabilità da costituire pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni: LA STRADA PRINCIPALE CHE ATTRAVERSA IL PAESE DI DIMARO, COSTITUITA DA VIA CAMPIGLIO - arteria stradale principale del paese ad alta frequenza turistica con costante transito di veicoli all'interno dell'abitato e del Centro Storico, nonché da PIAZZA SERRA – antistante il palazzo municipale;
 - IL PIAZZALE FOLGARIDA NELLA LOCALITA' TURISTICA DI FOLGARIDA in quanto zona di massiccia sosta nonché di transito e manovra dei veicoli in località centrale e strategica per l'intera viabilità della stazione turistica;
 - Il Sindaco potrà intervenire con propria ordinanza ad integrare il presente elenco con nuove aree o vie pubbliche in caso di comprovata urgente necessità;